

Istituto Comprensivo Statale - Mimmo Beneventano - Ottaviano (Na)



"Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi....."

A tutta la comunità educante
dell'I C Mimmo Beneventano
al sito web
all'albo
al registro Spaggiari

RIENTRO IN PRESENZA LUCCI LUNEDI 18 GENNAIO 2021

Come già comunicato con nostra nota prot. N. 192 del 15.01.2021

A seguito di pubblicazione dell'Ordinanza Comunale n.3 del 16.01.2021 prot. N. 1544, di conferma dell'Ordinanza n.2, di analoga materia,

Si conferma per 18.01.2021 il rientro in presenza di tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi I e II della scuola primaria, al plesso Lucci. Restano confermate analogamente le misure previste nella nota 192.

Si raccomanda inoltre a tutto il personale, secondo il ruolo e le mansioni assegnate:

1- di voler osservare sempre la distanza di sicurezza, l'uso dei DPI e l'igienizzazione delle mani prima dell'ingresso nei locali;

2- di conservare le postazioni assegnate e ridurre al minimo la mobilità,

ingressi

1- Il rispetto degli ingressi e la chiusura dell'accesso di riferimento all'ora prestabilita;

2- Controllare che ritardati ingressi siano autorizzati dalla DS/ collaboratore della DS e comunicare tempestivamente a detti le reiterazioni di anticipi e ritardi non autorizzati

3- di controllare che agli ingressi venga rilevata la temperatura di tutti con termo-rilevatori (alunni e personale); in caso di anomalia ripetere l'operazione fino a 3 volte, di poi, se trattasi di adulto, invitarlo ad allontanarsi, se trattasi di minore di attendere l'affidamento all'adulto di riferimento;

4- di provvedere alla registrazione ed auto-certificazione su apposito registro di tutti gli avventori

uscite

5- transennare le uscite (pedonale e principale), di controllare che le classi procedano in fila con il cartellino e l'affidamento del minore all'adulto fuori dal cancello;

6- segnalare nominativi di eventuali trasgressori

NORME AGGIUNTIVE

I docenti della scuola dell'infanzia, i docenti di sostegno della scuola primaria ed i ccss, di indossare sempre la mascherina chirurgica, la visiera, e i guanti da sostituire opportunamente;

Si ricorda ai **referenti covid** di voler vigilare in merito alle predette misure.

Si ricorda a tutta l'utenza l'osservazione del protocollo di prevenzione, il protocollo di intesa con il Comune, il protocollo di comportamento in caso di contagio o presunto tale, come richiamato dalla nota sottostante.

Si confida nel reciproco rispetto e nella consueta collaborazione per la salute e il benessere di tutti.

La Dirigente Scolastica

Anna Fornaro

Firma autografa omessa a mezzo stampa ex dlgs 39/93

NOTA ESPLICATIVA

<https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/6002-contatto...>

fonte Ministero della salute

Definizione di contatto stretto

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso Covid 19 è definito come una persona che:

vive nella stessa casa di un caso COVID-19

ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

Definizione di quarantena e notifica di contatto stretto

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Il contatto stretto che risponde ai requisiti sopra dovrà attendere la notifica da parte delle autorità sanitarie (Ufficio igiene) e da quel momento dovrà osservare un periodo di quarantena.

Sono considerati contatto stretto quei casi di contatto, secondo le modalità sopra descritte, avvenuti almeno nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione del tampone risultato positivo, se il soggetto è asintomatico.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Indicazioni e raccomandazioni quarantena

Il contatto stretto, posto in quarantena, deve seguire una serie di indicazioni e raccomandazioni.

Se compaiono i sintomi : Covid19 - sintomi sospetti cosa fare

Durata della quarantena: casi differenti

La durata della quarantena varia in base a dei parametri indicati nelle casistiche riportate sotto.

1) Il Contatto stretto asintomatico di un caso non convivente o di un caso convivente ma in grado di restare isolato può rientrare in comunità:

dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo giorno di contatto con il caso, oppure

quando presente l'esito negativo di un tampone effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso.

2) Il Contatto stretto asintomatico di un caso convivente che non è in grado di restare isolato, può rientrare in comunità:

dopo un periodo di quarantena di 14 giorni calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo), oppure

quando presente l'esito negativo di un tampone effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo).

3) Il Contatto stretto sintomatico di un caso non convivente o di un caso convivente ma in grado di restare isolato può rientrare in comunità:

quando presente l'esito negativo di un tampone effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso.

4) Il Contatto stretto sintomatico di un caso convivente che non è in grado di restare isolato può rientrare in comunità:

quando presente l'esito negativo di un tampone effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo)

Termine della quarantena

Per terminare la quarantena non è necessario e non viene rilasciato dall'Azienda Sanitaria nessun certificato di fine quarantena.

Sono considerati validi:

la notifica di caso stretto rilasciato dall'IPN, con le date da osservare

il risultato del tampone con esito negativo, laddove necessario

Se il soggetto che ha terminato la quarantena ha necessità del certificato di malattia attestante il periodo di quarantena sarà cura del medico di medicina generale (sulla base dei documenti citati sopra) produrre il certificato.